



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona della dr. Donatella Galterio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art.44 d. lgs. 286/1998 la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2916 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2007, discussa e decisa all'udienza del giorno data decisione e vertente

TRA

Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo, in persona del legale rappresentate pro-tempore, con domicilio eletto in Roma, via Emilio de' Cavalieri n.11 presso lo studio del procuratore avvocato Anton Giulio Lana, rappresentante e difensore, unitamente al procuratore avvocato Mario Melillo, per procura in atti

PARTE RICORRENTE

E

Gabriele Caccamo in proprio e n.q. di direttore responsabile del Bisettimanale Porta Portese, con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro n.19 presso lo studio del procuratore avvocato Eleonora Ziccheddu, rappresentante e difensore, unitamente al procuratore avvocato Barbara Di Cosimo, per procura in atti

PARTE RESISTENTE

Rilevato che essendo necessario distinguere la posizione del resistente chiamato sia in qualità di direttore responsabile del bisettimanale Porta Portese che in proprio a rispondere della condotta asseritamente discriminatoria emergente dalle inserzioni indicate nel ricorso introduttivo, occorre rilevare in ordine al primo profilo che a norma dell'art.57 c.p. in tanto è configurabile una responsabilità del direttore di una testata, salva l'ipotesi di concorso con l'autore della pubblicazione, in quanto sia stato commesso a mezzo della medesima pubblicazione un reato, trattandosi in tal caso di responsabilità per non avere esercitato il necessario controllo sul contenuto della pubblicazione;

rilevato che quand'anche possa ravvisarsi dal contenuto delle inserzioni incriminate un illecito civile laddove venga effettuata un'indebita esclusione nelle offerte di alloggi in locazione o di posti di lavoro pubblicate di soggetti individuati in base alla razza, alla nazionalità o al colore, non è per contro configurabile alcuna violazione di norme penali con conseguente non riconducibilità di quelle risultano mere proposte di contratto ovvero sia la

manifestazione della libertà negoziale in capo al soggetto dal quale provengono, a fattispecie di reato in difetto di una norma che sanzioni condotte di tal fatta;

rilevato che esclusa qualsivoglia responsabilità del direttore del giornale per omissione di culpa in vigilando, non può del pari neppure ipotizzarsi un concorso del medesimo resistente nella pubblicazione delle inserzioni ritenute discriminatorie, concorso che sembra costituire il fondamento dell'evocazione in giudizio del Caccamo in proprio;

rilevato invero che presupponendo la condotta di discriminatoria sia diretta che indiretta la necessaria consapevolezza da parte del suo autore che, proprio perché con un comportamento apparentemente neutro persegue in realtà l'obiettivo di distinguere, escludere, restringere o preferire nel novero dei possibili destinatari della condotta medesima taluni in ragione di parametri quali "la razza, il colore, l'ascendenza, le origini, le convinzioni e le pratiche religiose", non può che essere volontaria, nessun concorso da parte del direttore della testata è ravvisabile nella pubblicazione delle inserzioni in esame che non sono state né da lui volute, né presumibilmente conosciute nel loro contenuto lesivo;

rilevato invero che costituendo il periodico Porta Portese non già un giornale in senso proprio, ovverosia una raccolta di notizie ed articoli contenenti le manifestazioni di pensiero o di opinioni dei rispettivi autori, bensì una mera raccolta di annunci di mercato provenienti da chiunque intenda effettuarli, la cui pubblicazione è peraltro gratuita, in modo da diffondere a mezzo stampa le relative offerte (di acquisto di beni, di locazione, di posti di lavoro, di prestazioni di vario genere, etc.) senza alcun filtro né valutazione (basti pensare che la raccolta delle inserzioni è effettuata per lo più via internet, via e-mail, via telefono mediante segreteria telefonica, per mezzo di apposite cassette dislocate all'interno di bar o di centri commerciali), è evidente che neppure alcun dovere di controllo compete al direttore responsabile se non, come già visto, in presenza di reato, controllo che peraltro quand'anche fosse previsto configurerebbe al più un'omissione colposa e non certo la volontarietà necessaria ad integrare la condotta discriminatoria censurata della quale deve invece rispondere, ove posta in essere, esclusivamente l'autore dell'inserzione medesima;

rilevato che non potendo ravvisarsi alcuna responsabilità del resistente nella pubblicazione delle inserzioni indicate in ricorso, la domanda deve essere rigettata;

rilevato che le spese seguono la soccombenza

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo nei confronti di



Gabriele Caccamo sia in proprio che n.q. di direttore responsabile del Bisettimanale Porta Portese, così provvede:

- 1.- rigetta il ricorso;
- 2.- condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte resistente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi € 4.500,00, di cui € 150,00 per esborsi ed € 1.500,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Roma, 25 maggio 2010

Il Giudice.



z.A.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
127 MAG, 2010
IL CANCELLIERE